## Studio Legale Mandolesi & Associati

Avv. Roberto Mandolesi
Patrocinante in Cassazione

Roma, 4 ottobre 2024

Al Comando Generale della GdF VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi -Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza Associazioni Sindacali - Sezione Relazioni Sindacali

e, p.c. Al SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri

Oggetto:

Atto stragiudiziale di diffida ad adempiere e messa in mora, e per la contestuale richiesta di dati e notizie.

Incentivi economici alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 e coperture assicurative di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 36/2023.

Nell'interesse del SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri, in persona del Segretario Generale Nazionale – legale rappresentante *pro tempore*, Eliseo TAVERNA, elettivamente domiciliato ai fini della presente presso lo scrivente Studio, si rappresenta quanto segue.

## Premesso che:

- il SIAF Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri Associazione Sindacale Militare regolarmente iscritta all'Albo del M.E.F. è portatrice di interessi collettivi, in nome e per conto dei propri Iscritti, nonché di tutto il Personale della Guardia di Finanza;
- l'art. 45, d.lgs. n. 36/2023, prevede, tra l'altro, che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";
- nel codice dei contratti pubblici previgente (e ancor prima nel d. lgs. n. 163/2006), erano previsti degli incentivi per le medesime funzioni tecniche (art. 113, co. 2 d. lgs. n. 50/2016) rispetto ai quali non risulta che codesta Amministrazione abbia mai provveduto ad emanare il previsto regolamento per l'assegnazione e la previsione degli incentivi de quibus, precludendone, di fatto, la corresponsione agli aventi titolo;

\_\_\_\_

## Studio Legale Mandolesi

- l'art. 113 d. lgs. n. 50/2016 non prevedeva un termine entro il quale emanare il regolamento de quo;
- (mentre) l'art. 45, d. lgs. n. 36/2023 prevede espressamente che il regolamento in questione sarebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici;
- il 19 agosto u.s. <u>il SIAF</u>, alla luce della mancata emanazione del regolamento o di un atto a valenza generale con il quale individuare le figure all'interno del Corpo alle quali attribuire gli incentivi economici in parola, ha inviato un sollecito a codesto Comando Generale chiedendo informazioni al riguardo;
- tale richiesta del SIAF è rimasta inspiegabilmente priva di riscontro alcuno;
- l'emanazione dell'atto regolamentare, che individua le figure che hanno diritto alla percezione degli incentivi rientra negli obblighi perentori di legge a cui la P.A. avrebbe dovuto far fronte;
- non risulta che codesta Amministrazione abbia optato per una forma incentivante delle funzioni tecniche alternativa e in linea con le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti;
- il personale interessato sta subendo un grave danno economico a causa dell'assenza dell'atto che individui i percettori dell'incentivo de quo;
- <u>il diritto agli incentivi economici</u>, in assenza di criteri di riparto e dell'individuazioni delle figure interessate, <u>potrebbero subire effetti prescrittivi</u>.

Tanto premesso;

## SI DIFFIDA

il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale *pro tempore*, ad inviare notizie e dati, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990, circa i tempi occorrenti per l'emanazione del regolamento ovvero dell'atto a valenza generale, nonché dell'avvenuto stanziamento e/o accantonamento degli importi percentuali previsti dal codice dei contratti.

Si avverte che trascorsi infruttuosamente trenta giorni dal ricevimento della presente, si provvederà, senza ulteriore preavviso, ad avviare le opportune azioni giudiziarie, al fine di tutelare il SIAF ed i suoi Iscritti, nonché il restante Personale interessato alla procedura di erogazione degli incentivi economici *de quibus*. Valga la presente quale atto formale di interruzione dei termini di prescrizione e di costituzione in mora.

Con viva cordialità

Avvocato Roberto Mandolesi